

CAMERA DEI DEPUTATI N. 333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, MANFREDI, FERRARINI, CERUTTI, PAGANELLI,
LUSETTI, ANGELINI PIERO, PIERMARTINI, REBULLA,
MARTUSCELLI, BONSIGNORE, GALLI, D'ADDARIO,
MILANI, FORNASARI**

Presentata il 2 luglio 1987

Interventi del Ministero dei lavori pubblici per la manutenzione straordinaria e la conservazione statico-strutturale del patrimonio di interesse storico ed artistico

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La situazione di degrado del patrimonio culturale privato è ormai giunta ad un tale livello che impone di intervenire.

Non vi è dubbio che ci troviamo in una fase di progressivo degrado senza prospettive di arresto a breve termine.

Nella coscienza collettiva e negli operatori direttamente interessati vediamo una crescita di « cultura » (stima e conoscenza) dei beni artistici distribuiti nei più diversi settori; nella realtà oggettiva la sofferenza del degrado con la sensazione che per salvare qualcosa non ci siano molte possibilità.

Una molteplicità di cause incide su questa situazione. Se ne accennano alcune:

da moltissimi anni la manutenzione ordinaria è venuta progressivamente di-

minuendo: i costi sono enormemente aumentati ed è diminuita la disponibilità di manodopera adeguata;

e questo mentre le condizioni di accelerazione del degrado (inquinamento, variazioni di microclima sono aumentate);

molti monumenti mancano di custodi; nella staticità della civiltà contadina ogni paese aveva una sua popolazione, orgogliosa della sua tradizione; lo sradicamento demografico e culturale, presso di noi concentrato in pochi anni, ha creato la situazione progrediente di paesi (moltissimi) nei quali le memorie del passato (monumenti spesso di insigne valore) rimangono spettatrici di una solitudine mortale, con poche famiglie in processo di invecchiamento, senza vita. I

beni culturali rimangono alla mercè dei predatori o di un rapido declino.

Inoltre si deve valutare un certo ritardo culturale, legato all'ideologia prevalente degli anni '60 e '70 del « restauro », come unica soluzione; si sono così curati alcuni monumenti illustri, attorno ai quali si è molto scritto e fatto molto clamore, mentre su moltissimi altri meno illustri è calato il velo del silenzio.

Oggi ci rendiamo conto che sarebbe stato (e sarebbe) meglio spendere anche e soprattutto in altro modo i pochi fondi disponibili; ci troviamo, però, legati a norme di legge e a una prassi applicativa che si attardano su strade ormai superate.

Si è fatto cenno a qualche causa di quel degrado progressivo dei beni culturali privati.

Vanno ora esaminate criticamente due leggi che operano nell'ambito dei beni culturali: la legge 14 marzo 1968, n. 292, che recita « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico », e la legge 21 dicembre 1961, n. 1552, che reca il titolo « Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico ».

Le due leggi si muovono chiaramente nell'ottica del « restauro »; quando un edificio non è di proprietà dello Stato e vengono rilevate condizioni che ne possono determinare la scomparsa, al proprietario viene inviata una ingiunzione ad eseguire i lavori; e se questi risponde di non avere i mezzi, lo Stato lo sostituisce, riservandosi di recuperare le spese.

Si interviene, quindi, solo quando si è in presenza di condizioni di gravissimo degrado. Su tutti gli stadi precedenti vi è il silenzio più assoluto.

A dire il vero la legge n. 292 del 1968 parla anche di « manutenzione straordinaria » e di « impianto di apparecchiature tecniche », ma nella situazione attuale si tratta di una pura formulazione verbale. Come dimostra la dotazione finanziaria irrisoria. Occorre, pertanto, passare alla priorità della manutenzione ri-

spetto al restauro con una ben diversa presenza, organizzazione e mentalità. Le opere monumentali che entrano in stato agonico fanno notizia. Nessuno parla invece del lento, inesorabile, degrado cui va soggetta un'opera alla quale viene fatta mancare la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la comprovata mancanza di professionalità specifica e per gli enormi costi di interventi anche modesti. Per rilevare queste situazioni, per farne un'inventario, una mappatura di diffusione sul territorio occorre una schedatura conservativa che metta il termometro sulla salute di ogni opera.

Nella scorsa legislatura col numero 3434 era stata presentata una proposta di legge tendente a tradurre in norme giuridiche i principi ora esposti.

Di tale proposta era già iniziato l'esame presso le Commissioni riunite lavori pubblici ed istruzione alla Camera dei deputati ed alcuni suoi contenuti erano stati trasfusi in un decreto-legge non convertito nei termini costituzionali per la crisi sopravvenuta. Lo scioglimento anticipato delle Camere aveva interrotto l'iter parlamentare della proposta di legge che, per la sua rilevanza, sembra opportuno ripresentare con gli identici contenuti in questa legislatura, auspicandone una rapida approvazione.

La presente proposta di legge vuole favorire il passaggio da una cultura del restauro ad una vera cultura della « conservazione » con tutte le conseguenze che ne derivano. Si tratta di meglio organizzare, finalizzare, dirigere il lavoro degli operatori culturali che già agiscono sul territorio superando i rigidi schemi delle competenze, raccogliendo il lavoro di tutti attorno ad un unico disegno. Si tratta certo di spendere di più per un settore relegato ai posti ultimi della spesa pubblica, ma soprattutto di spendere meglio il danaro di cui si dispone.

In coerenza con quanto sopra esposto, la presente proposta di legge mira:

a) con l'articolo 1 a promuovere un censimento di tutti gli immobili di interesse storico-artistico sui quali sia neces-

sario intervenire con interventi di manutenzione straordinaria o di conservazione statico-strutturale. La complessità e lunghezza dell'indagine, valutata in relazione alla gravità della situazione, consiglia, tuttavia, di procedere nel frattempo a piani stralcio;

b) con l'articolo 2, a definire le modalità di formazione del suddetto programma stralcio che avrà durata triennale e finanziamenti complessivi per 260 miliardi, già accantonati nei fondi globali della finanziaria 1986. La norma prevede, altresì, che il programma è articolato per stralci regionali e subregionali alla cui formazione concorrono tra gli altri gli uffici periferici del Ministero dei beni culturali ed ambientali con proprie indicazioni;

c) con l'articolo 3, a vincolare i proprietari degli immobili a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei beni culturali ed ambientali per renderli fruibili al pubblico, almeno per le parti di rilevanza storico-artistica, qualora intendano ottenere la concessione dei contributi previsti dalla proposta di legge in esame. La pubblica fruizione appare, in

realtà, un momento fondamentale diretto ad evitare eccessi speculativi da un lato e, dall'altro, a far sì che il contributo statale, in una qualche misura, risulti a vantaggio della collettività;

d) con gli articoli 4 e 5, a determinare le modalità di concorso nella spesa distinguendo l'ipotesi della totale assunzione della stessa, nel caso di immobili resi completamente fruibili al pubblico, da quella di lavori effettuati in economia direttamente dal proprietario, con contributi per il 70 per cento della spesa;

e) con l'articolo 6, a chiarire che quando si tratta di lavori con prevalente carattere tecnico-artistico, la competenza rimane al Ministero dei beni culturali e ambientali;

f) con l'articolo 7, a stabilire la copertura finanziaria del provvedimento e, come si è già detto, viene utilizzato l'apposito accantonamento dei fondi globali di bilancio, utilizzando l'apposita voce della finanziaria 1987 denominata « Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico-artistico ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della migliore utilizzazione delle risorse disponibili, il Ministero dei lavori pubblici, per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, nonché di quelli finanziati dalla presente legge, provvede al censimento degli immobili aventi rilevanza storico-artistica soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se non ancora oggetto di notificazione, con il sistema della concessione a enti pubblici o a privati.

2. A tale scopo si provvede alla schedatura degli immobili distinguendo gli interventi da eseguire per la conservazione statica e strutturale e per l'adeguamento degli impianti tecnici da quelli occorrenti per la tutela e conservazione degli aspetti tecnico-artistici.

3. Le schede sono redatte sulla base di un modello tipo predisposto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quello per i beni culturali e ambientali. Ove l'intesa non venga raggiunta nel termine sopra indicato, il Ministero dei lavori pubblici predisponde un modello tipo da utilizzare per la sola indicazione di interventi statico-strutturali e di adeguamento tecnologico degli impianti.

4. Sulla base dei risultati del censimento il Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali predisponde un piano pluriennale degli interventi da realizzare e lo trasmette alle competenti Commissioni del Parlamento.

5. Per le finalità del presente articolo si provvede mediante un accantonamento di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987-1988-1989 a valere sui fondi di cui al successivo articolo 2. Per gli anni successivi si provvederà con legge finanziaria.

ART. 2.

1. Nelle more del compimento del censimento di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la complessiva spesa di lire 260 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 70 miliardi per il 1987, 80 miliardi per il 1988, 110 miliardi per il 1989, per interventi di manutenzione straordinaria, relativi alla conservazione statico-strutturale ed all'adeguamento funzionale degli impianti tecnologici e di sicurezza a servizio degli immobili di cui alla presente legge, purché ne sia garantita la pubblica fruizione anche parziale.

2. Gli immobili sono individuati in base ad un programma-stralcio, all'uopo predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Alla formazione del programma di cui al comma 2, concorrono gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali, le associazioni e gli enti interessati con proprie indicazioni da formulare nelle schede di cui all'articolo 1. In sede di prima applicazione vengono prese in esame le indicazioni presentate entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per il successivo biennio il termine è fissato al 30 gennaio di ogni anno.

4. Il programma è articolato per stralci regionali e subregionali e recepisce le indicazioni formulate, ai sensi del comma 3, purché presentate nel termine ivi indicato.

5. Il programma di cui al comma 2 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 3.

1. La ripartizione dei fondi disponibili per ciascuno degli anni indicati all'articolo 2, comma 1, è operata dal Mini-

stro dei lavori pubblici sulla base del programma ovvero delle indicazioni contenute nei suoi stralci.

2. I proprietari degli immobili che non abbiano già un uso pubblico, per ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5, debbono sottoscrivere una convenzione con il Ministero per i beni culturali ed ambientali con la quale si impegnano a rendere fruibili al pubblico gli immobili o loro parti di rilevanza storico-artistica, stabilendone contemporaneamente le modalità e la periodicità.

ART. 4.

1. Nel caso di immobili non statali, di cui sia assicurata, con la convenzione di cui all'articolo 3, la completa fruibilità al pubblico e il cui onere sia stato posto totalmente a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, all'esecuzione degli interventi programmati ai sensi del precedente articolo 2 e raggruppati per categorie omogenee di opere, può provvedersi anche mediante concessione a imprese o loro associazioni temporanee iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e con classifica adeguata.

2. Per il perfezionamento della concessione deve costituirsi garanzia nei modi di legge a copertura dell'intera spesa occorrente, secondo le risultanze progettuali. Il decreto di concessione equivale ad assunzione totale e definitiva della spesa.

ART. 5.

1. Quando all'esecuzione dei lavori provvede direttamente il proprietario, il contributo dello Stato è pari al 70 per cento dell'ammontare delle spese relative al progetto approvato e iscritto nel programma di cui all'articolo 2, e viene concesso dopo la costituzione della garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 4.

2. Le spese ammesse a contributo sono comprensive dell'imposta sul valore ag-

giunto e delle spese tecniche e generali per una quota forfettaria dell'8 per cento.

3. Il contributo è erogato proporzionalmente all'avanzamento dei lavori eseguiti in base a certificazione di regolarità sottoscritta dal tecnico incaricato dal beneficiario e confermato dall'ufficio incaricato della sorveglianza.

ART. 6.

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292, la competenza ad approvare i progetti rimane al Ministero per i beni culturali e ambientali che in tali casi assume a suo carico la relativa spesa.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico-artistico ».

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.